

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Justo D'ANGELO RONCONI e Simone TARISCELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Justo D'ANGELO RONCONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con società Città di Acireale 1946 SSD ARL s.s. 24-25, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso e per aver usufruito dell'intermediazione del Sig. Tariscella Simone, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC, in occasione della stagione sportiva 2024-2025;

Simone TARISCELLA, già tesserato con società affiliata alla F.I.G.C. in qualità di calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 svolto l'attività di Agente Sportivo in favore del calciatore sig. Justo D'Angelo Ronconi nonché l'attività di intermediazione con la società Città di Acireale 1946 SSD ARL, senza averne titolo, in quanto non iscritto nell'elenco dei Registri degli Agenti Sportivi della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Justo D'ANGELO RONCONI,
 - Sig. Simone TARISCELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Justo D'ANGELO RONCONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone TARISCELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò